

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ZANOTTI BIANCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1961

Modificazioni alla legge 6 marzo 1958, n. 243,
istitutiva dell'Ente per le Ville Venete

ONOREVOLI SENATORI. — I primi due anni di attuazione della legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva dell'Ente per le Ville Venete, hanno dimostrato in misura sorprendente l'utilità di una iniziativa che riveste il più grande interesse sia per i risultati che già sono stati conseguiti sia per la novità e l'efficacia di un esperimento che potrà trovare più vasta applicazione nel campo della conservazione e della tutela del patrimonio artistico nazionale. Il complesso delle provvidenze e agevolazioni previste da detta legge ha trovato infatti il più lusinghiero riscontro nell'interesse dei proprietari di edifici monumentali che hanno già richiesto all'Ente la concessione dei mutui per molte centinaia di milioni, sopportando nella maggior parte dei casi un peso patrimoniale che trascende l'immediata utilità economica dell'operazione finanziaria. Sulla base dei risultati raggiunti e della più ragionevole previsione dell'attività futura, sembra pertanto fondato il convincimento che il criterio ispiratore della legge sopracitata è del tutto aderente alla realtà delle cose, stante la proficuità della auspicata collaborazione tra lo Stato e il

cittadino nel ripristino e nella salvaguardia di un complesso così ingente e significativo di edifici monumentali qual'è appunto quello delle Ville Venete.

La stessa esperienza ha rivelato tuttavia la necessità di procedere a talune integrazioni e di sopperire a qualche manchevolezza, che sempre si verifica nei casi di nuova disciplina legislativa, onde adeguare l'efficacia della legge ai fini istituzionali dell'Ente; e pertanto si propongono alcune modificazioni della legge in argomento che — senza alterarne la struttura sistematica fondamentale — si ritengono indispensabili per un più proficuo sviluppo della futura attività.

L'articolo 2 col quale viene prorogata, senza ulteriore aggravio finanziario nè per lo Stato nè per gli altri enti pubblici interessati, l'attività del Consorzio al 30 giugno 1975, è inteso soprattutto a consentire ai mutuatari un periodo di ammortamento adeguato all'entità delle somme mutate, che spesso ascendono ad alcune decine di milioni; essendosi verificato che, proprio nel caso di monumenti di eccezionale interesse artistico-storico, il proprietario rinuncia ad

avvalersi del mutuo, non tanto per l'entità della spesa quanto per l'eccessiva ristrettezza del tempo previsto per la restituzione.

Mediante l'articolo 3 si integra il Consiglio di amministrazione dell'Ente con un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, cui verrà demandato il compito di un coordinamento generale tra lo Ente medesimo le Soprintendenze ai monumenti interessati e l'Amministrazione centrale.

Gli articoli 4, 5 e 6 prevedono una diversa ripartizione dei fondi di cui l'Ente annualmente dispone nonché ulteriori agevolazioni in favore dei proprietari che versano in disagiate condizioni economiche; è prevista altresì la possibilità di salvare, in ogni modo e in ogni caso, gli affreschi e le altre decorazioni pericolanti, che non possono andare perduti per l'incuria del proprietario o per la lentezza, talvolta inevitabile, delle pratiche di concessione del mutuo. Si è ritenuto tuttavia doveroso precisare (art. 4 lettera *d*) che le spese di pronto intervento possono essere assunte dall'Ente solo nel caso che si tratti di monumenti di eccezionale interesse artistico-storico ovvero aperti al godimento del pubblico.

L'articolo 7 reca un complesso di esenzioni e agevolazioni tributarie che innovano profondamente rispetto al regime attuale, ma che si ritengono tuttavia necessarie se si vuole che il proprietario adempia realmente agli obblighi di tutela del monumento che la legge gli impone. La occasione sembra anche opportuna per risolvere definitivamente in sede legislativa taluni aspetti del complesso problema dei rapporti connessi col diritto di proprietà di una cosa di interesse artistico o storico sulla quale lo

Stato esercita un potere di tutela particolarmente rigoroso, che spesso ne attenua in forma gravissima l'utilità economica. Pertanto, a prescindere da molte altre considerazioni e ragioni che facilmente potrebbero essere addotte a sostegno della innovazione proposta, si ritiene necessario precisare che le esenzioni e agevolazioni tributarie di cui trattasi vanno considerate come l'equo corrispettivo del danno patrimoniale derivante dalle limitazioni e dai vincoli al diritto di proprietà.

L'articolo 8, confermando il principio che al funzionamento dell'Ente si provvede mediante personale statale di ruolo, determina il contingente numerico e le categorie del personale stesso, nella misura strettamente indispensabile al normale svolgimento dell'attività amministrativa.

Le modificazioni proposte che — si ripete — non comportano alcun aggravio di spesa, consentiranno all'Ente per le Ville Venete di raggiungere gli scopi per cui è stato istituito, utilizzando nel modo più economico e razionale possibile i fondi a sua disposizione, che sono del tutto limitati rispetto al numero sterminato dei monumenti. Se tuttavia, come non può dubitarsi, l'Ente medesimo al termine della sua attività avrà salvato da sicura rovina il nucleo più significativo delle Ville monumentali del Veneto, lo speciale interessamento dello Stato e degli altri enti pubblici non solo risulterà del tutto giustificato, ma costituirà, anche in campo internazionale, un notevole titolo di merito per la salvezza di un complesso di opere d'arte alla conservazione delle quali mai per lunghi secoli era stato provveduto.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Al testo della legge 6 marzo 1958, n. 243, sono apportate le modificazioni risultanti dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Il testo dell'ultimo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Il Consorzio esplica la sua attività fino a tutto l'esercizio finanziario 1974-75 ».

Art. 3.

Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è composto:

- a) dal Presidente del Consorzio;
- b) da un rappresentante del Ministero del tesoro, con funzioni di Vice-Presidente;
- c) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- d) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
- e) da due membri scelti fra i Presidenti delle Amministrazioni provinciali e da due membri scelti fra i Presidenti degli Enti provinciali per il turismo delle Province indicate nell'articolo 2 e designati, rispettivamente, dal Ministero dell'interno e da quello del turismo e dello spettacolo;
- f) dai soprintendenti ai monumenti per le Province di cui all'articolo 2;
- g) da un rappresentante delle Amministrazioni comunali e da un rappresentante degli Istituti di credito che fanno parte del Consorzio ai sensi dell'articolo 2, designati, rispettivamente, dal Ministero dell'interno e da quello del tesoro ».

Art. 4.

Il testo dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto disposto dall'articolo 27 i fondi disponibili in ogni esercizio possono essere adibiti soltanto per le seguenti categorie di spesa:

- a) servizio dei mutui;
- b) concessioni di contributi ed erogazione di fondi per l'applicazione degli articoli 19 e 21;
- c) espropriazione ed acquisto di ville delle quali non sia possibile assicurare altrimenti la conservazione, e spese derivanti dalla esecuzione di opere di consolidamento e restauro delle ville stesse;
- d) onere finanziario — che il Consiglio di amministrazione delibera di assumere a carico del bilancio dell'Ente — per opere di pronto intervento necessarie al consolidamento strutturale ovvero al restauro di affreschi, stucchi e altre decorazioni pericolanti che ornano ville — di eccezionale interesse artistico-storico ovvero aperte al godimento del pubblico — i cui proprietari si trovino in disagiate condizioni economiche, o per le quali non si ravvisi l'opportunità o la convenienza di procedere alla espropriazione o all'acquisto;
- e) spese generali per missioni, studi, pubblicaioni e altre eventuali.

Alle categorie di spesa di cui alle lettere c), d), e) del comma precedente non può essere assegnata una somma superiore rispettivamente al 30, al 20 e al 10 per cento dei fondi disponibili in ogni esercizio finanziario ».

Art. 5.

Il testo dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« Su richiesta del proprietario che si assume di fare i lavori di cui all'articolo 19 il Consorzio può concedere mutui ipotecari ammortizzabili in un periodo di tempo non

inferiore a cinque anni nè superiore a venti. Al recupero delle quote di ammortamento maturate dopo la cessazione dell'Ente provvede il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Il Comitato esecutivo può disporre che l'Ente conceda in tutto o in parte un abbuono sugli interessi, avuto riguardo alle condizioni economiche del proprietario ed al reddito che ritrae dalla villa.

Qualora le condizioni del proprietario siano particolarmente disagiate, il Comitato esecutivo può concedere, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 25 per cento della somma capitale.

Al proprietario che, trovandosi nelle condizioni previste dai commi precedenti, esegua, senza beneficiare del mutuo, i lavori di consolidamento e restauro prescritti dalla competente Soprintendenza può essere concesso un contributo non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta ».

Art. 6.

Al testo dell'articolo 22 è aggiunto il seguente comma:

« Per i mutui non superiori a lire 5 milioni l'iscrizione ipotecaria di cui al comma precedente può essere sostituita da altra garanzia reale o da fidejussione prestata da un istituto di credito ».

Art. 7.

Il testo dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:

« Gli immobili di cui all'articolo 3 sono esenti dalle imposte sui terreni e sui fabbricati. L'esenzione è subordinata al rilascio di una dichiarazione dalla Soprintendenza ai monumenti che annualmente attesti che la villa è utilizzata in conformità alle direttive della Soprintendenza stessa. Per i trasferimenti — autorizzati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 — e per

le successioni aventi ad oggetto gli immobili stessi si applicano le imposte fisse di registro e ipotecaria.

Ai fini dell'applicazione di ogni altra imposta diretta, sia statale che locale, gli immobili di cui al comma precedente si considerano di reddito nullo. Nessuna imposta è dovuta sui materiali da costruzione occorrenti al consolidamento o al restauro degli immobili stessi.

Tutti gli atti che si rendono necessari per l'esecuzione delle opere di consolidamento o restauro e quelli relativi alle concessioni di mutuo, alle dilazioni, agli appalti, alle iscrizioni ipotecarie a favore del Consorzio e relative annotazioni e cancellazioni, e ogni altro atto connesso con la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge, sono soggetti ad imposta fissa.

Gli onorari dei notai sono ridotti alla metà quando le spese relative siano a carico del Consorzio ovvero quando siano connessi con la richiesta delle agevolazioni e provvidenze previste dalla presente legge ».

Art. 8.

Il testo dell'articolo 30 è sostituito dal seguente:

« Possono essere addetti a prestare servizio presso l'Ente per le Ville Venete non più di sei impiegati statali di ruolo così distribuiti:

un impiegato di carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

un impiegato di carriera direttiva o di concetto appartenente a un ruolo di architetti, ingegneri o geometri;

un impiegato di carriera di concetto appartenente a un ruolo di ragioneria;

due impiegati di carriera esecutiva;

un impiegato di carriera ausiliaria.

Il personale di cui al presente articolo è collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».